



5 DOC. INTERNO N.:46858586 del 24/04/201

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA**Ufficio III – Supporto Controllo
Gestione Enti Locali Sicilia | Il Magistrato Istruttore

Osservazioni in ordine alla relazione ex art. 1, comma 166 e seg., L.F. 2006, sul rendiconto esercizio 2013, trasmessa dall'Organo di revisione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 266/2005 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

L'art. 148 bis del TUEL (*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*) prevede, altresì, che, nell'ambito della suddetta attività di controllo, l'accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla competente Sezione regionale per la conseguente verifica.

In questa sede, pertanto, si è contestualmente proceduto, da un lato, al controllo finanziario sul rendiconto 2013 e, dall'altro, alla verifica dell'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2012). Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e una maggiore effettività dei relativi esiti.

Il Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, con nota del 12 settembre 2014, ha comunicato al Sindaco e all'Organo di revisione, l'approvazione della deliberazione di questa Sezione di controllo n. 95/2014/INPR del 30 luglio 2013, avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013", ai fini della compilazione del questionario e della sua



trasmissione entro 30 giorni dall'approvazione del documento.

In data 26 gennaio 2015, l'Organo di revisione del **Libero Consorzio Comunale di Agrigento** ha trasmesso la relazione sul **rendiconto 2013**. Dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria condotta è emerso:

1. in relazione alla gestione dei residui:

- la permanenza di un elevato volume di residui attivi di parte corrente, la cui vetustà impone adeguate politiche prudenziali sul conto di bilancio, in particolare con riferimento ad entrate del titolo II e III, antecedenti il 2009, pari a € 65.240.151,00, con un'elevata incidenza sull'avanzo di amministrazione;
- il disallineamento tra residui attivi e passivi; più nel dettaglio, si evidenzia come tale disallineamento è determinato in prevalenza dalla parte in conto capitale: i residui passivi del titolo II (circa euro 51.844.490,84) superano infatti i residui attivi, relativi al titolo IV e V delle entrate, (euro 15.441.420,10). Tale circostanza, in presenza di un ammontare di cassa (euro 1.003.400,13), appare come possibile indice di criticità nelle procedure di pagamento dei debiti dell'Ente, con conseguenze sul rispetto dei vincoli inerenti il "Patto di Stabilità".
- la scarsa movimentazione dei residui attivi del titolo III (€ 695.792,36) provenienti da anni antecedenti al 2009, associata alla mancata adozione del provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi, in ossequio al disposto di cui all'art. 228, comma 3, del TUEL;

2. Relativamente ai debiti fuori bilancio ed alla situazione debitoria dell'ente:

- la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2013, in misura pari a € 245.191,46 e nel biennio 2011/2012 (anno 2012 - € 762.107,00 anno 2011 - € 869.472,00); Tuttavia il quadro debitorio dell'ente resta assai incerto, non essendo stata fornita una relazione sulla ricognizione rigorosa e puntuale delle situazioni debitorie e sulle passività potenziali in corso di formazione, come indicato nel quesito istruttorio formulato da questa Sezione;
- la presenza di un eccessivo carico di debiti di parte corrente da pagare, derivanti da impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti. Alla data del 31/12/2013, infatti, i residui passivi (somme impegnate e non pagate) del titolo I (spese correnti) ammontano ad euro 14.794.134,88 (dei quali euro 1.865.568,75 per impegni assunti da oltre 5 anni);
- la mancata attivazione di procedure per la tempestiva acquisizione dagli organismi partecipati delle informazioni contabili necessarie alla valutazione della attività svolta dagli stessi, anche al fine del rispetto dell'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 e delle possibili refluenze sugli equilibri dell'ente, nonché l'assenza di concrete misure correttive nonostante la criticità sia stata accertata negli esercizi precedenti;



3. In merito alle spese per il personale:

- il mancato rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese per il personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e la mancata rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - la mancata osservanza del limite di cui al comma 28, art. 9, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., relativo all'obbligo di riduzione della spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in rapporto alla medesima spesa sostenuta nel 2009 (incidenza del 95,81% a fronte di un obbligo legislativo di riduzione del 50%);
 - non è stato trasmesso l'allegato per la valutazione di eventuali criticità connesse alla spesa per il personale;
4. La quasi totalità dei profili di criticità rilevati sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione relativamente al rendiconto 2012 (del. n. 116/2015/PRSP).
5. Infine, si deve rilevare la presenza di numerose incongruenze tra i dati trasmessi dall'organo di revisione e quelli acquisiti alla banca dati SIRTEL; ed è da rilevare, inoltre, la mancata o inadeguata risposta alle richieste istruttorie formulate dalla Sezione, nonché, il notevole ritardo con cui è pervenuta la nota di risposta alla richiesta istruttoria n. 2311 del 30.03.2015.

(Dott. Marco Fratini)

